Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 7 maggio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. **896**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 97, relativo al corso di laurea in chimica, è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico sono aggiunti i seguenti:

42) cristallografia;
43) chimica tossicologica;
44) spettroscopia elettronica ad alta energia;
45) fotochimica.

Nello stesso articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, indirizzo inorganico-chimico-fisico, sono aggiunti i seguenti:

39) cristallografia;
40) chimica tossicologica;
41) spettroscopia elettronica ad alta energia;
42) fotochimica.

Dai suddetti elenchi l'insegnamento complementare di spettrochimica è soppresso.

Art. 2.

L'art. 98, relativo al corso di laurea in chimica industriale è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

29) spettroscopia elettronica ad alta energia;
30) chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale;

31) esercitazioni di analisi chimica applicata;
32) chimica macromolecolare;
33) biochimica industriale.

Dallo stesso elenco l'insegnamento di « chimica delle fermentazioni » è soppresso.

Art. 3.

L'art. 103, relativo al corso di laurea in fisica, è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

G.D.A. - complementi di fisica;
G.D.A. - meccanica dei fluidi;
G.D.A. - cristallografia;
G.D.A. - geologia;
G.D.A. - teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici I;
G.D.A. - teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici II;
G.D.A. - logica matematica II;
G.D.A. - matematica applicata I;
G.D.A. - matematica applicata II;
G.D.A. - calcolo delle probabilità II;
G.D.A. - matematica combinatoria;
G.D.A. - analisi numerica III;
G.D.A. - teoria e metodi dell'ottimizzazione;
G.D.A. - fisica sanitaria;
G.D.A. - cosmologia.

Art. 4.

L'art. 108, relativo al corso di laurea in scienze naturali, è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

50) biologia delle popolazioni umane;
51) idrobiologia;
52) sedimentologia;
53) fitogeografia;
54) paleobotanica;
55) biologia del suolo;
56) ecologia vegetale.

Nello stesso elenco l'insegnamento di elettrofisiologia passa da semestrale ad annuale.

Art. 5.

L'art. 110, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

54) biologia delle popolazioni umane;
55) embriologia molecolare;
56) strutturistica chimica;
57) fisiologia ed igiene del lavoro industriale;
58) virologia;
59) farmacologia;
60) storia della biologia;
61) ecologia vegetale.

Nello stesso elenco l'insegnamento di elettrofisiologia passa da semestrale ad annuale ed è soppresso quello di « embriologia chimica ».

Art. 6.

L'art. 112, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

49) sismologia (semestrale);
50) geomagnetismo (semestrale).

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 116, relativo alle norme per il conseguimento di una nuova laurea, è sostituito dal seguente:

« La facoltà non è tenuta a convalidare le materie superate per la laurea precedente; quindi essa al riguardo si regolerà caso per caso, in base ai punti con i quali le materie stesse sono state superate ed al loro programma ed al *curriculum* degli studi presentato dal richiedente ».

Art. 8.

L'art. 431, relativo all'elenco degli insegnamenti della scuola di perfezionamento in scienze biologiche, è modificato nel senso che l'insegnamento di « biologia delle razze umane » è sostituito da quello di « biologia delle popolazioni umane ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1980
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **897**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibe-

razioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 30 dello statuto dell'Università di Firenze è modificato nel senso che l'insegnamento n. 42, Istituzioni di economia politica, da biennale con un unico esame finale cambia in corso biennale con due esami.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1980
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979, n. **898.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Centro internazionale matematico estivo - C.I.M.E. », in Firenze.

N. 898. Decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Centro internazionale matematico estivo - C.I.M.E. », in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1980
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 25

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1980.

Tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge n. 1063, il quale prevede che gli istituti ed aziende di credito, all'uopo designati, sono autorizzati ad accordare finanziamenti, a favore di imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, d'importo non superiore a 400 milioni di lire;

Visto il decreto del 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 196, con il quale il tasso di riferimento da praticare dagli istituti di credito, ai fini del calcolo del contributo statale negli interessi sulle operazioni a favore delle imprese editrici o stampatrici, è stato stabilito nella misura del 15,95 per cento;

Visto il decreto del 22 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1977, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 52, con il quale il tasso predetto è stato rideterminato nella misura del 15,80 per cento;

Visto il decreto del 30 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1977, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 132, con il quale il tasso medesimo è stato variato al 15,90 per cento;

Visto il decreto del 31 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1977, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 213, con il quale il tasso è stato variato al 15,80 per cento;

Visto il decreto del 6 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1977, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 83, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,75 per cento;

Visto il decreto del 12 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1978, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 307, con il quale il tasso medesimo è stato variato al 15,55 per cento;

Visto il decreto del 10 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1978, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 29, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,50 per cento;

Visto il decreto del 23 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1978, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 317, con il quale il predetto tasso è stato variato al 15,40 per cento;

Visto il decreto dell'11 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1978 (registro n. 28 Tesoro, foglio n. 222, con il quale il predetto tasso è stato variato al 15,25 per cento;

Visto il decreto dell'8 marzo 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1978, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 8, con il quale il medesimo tasso è stato ulteriormente variato al 15,35 per cento;

Visto il decreto dell'11 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1979, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 259, con il quale il predetto tasso è stato variato al 15,40 per cento;

Visto il decreto del 1° febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1980, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 207, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,65 per cento;

Visto il decreto n. 540376 del 29 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 dell'8 marzo 1980, con il quale viene fissato nella misura del 15,90 per cento il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria (sostitutive di quelle contemplate nella legge n. 1063);

Considerato che, in relazione al contributo in conto interessi che il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere sui finanziamenti già concessi ai sensi della

cennata legge n. 1063 e non ancora perfezionati con la stipula dei relativi contratti, occorre, adeguare ulteriormente il tasso di riferimento alle attuali condizioni del mercato monetario e finanziario;

Decreta:

Il tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, è determinato nella misura del 15,90 per cento annuo.

Il predetto tasso di riferimento si applicherà alle operazioni di credito stipulate dagli istituti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le operazioni di credito da stipulare, invece con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di pubblicazione del presente decreto, si applica il tasso di riferimento determinato sulla base di quanto dispongono i precedenti decreti del 22 giugno 1977, del 30 giugno 1977, del 31 agosto 1977, del 6 dicembre 1977, del 12 aprile 1978, del 10 giugno 1978, del 23 ottobre 1978, dell'11 dicembre 1978, dell'8 marzo 1979, dell'11 agosto 1979 e del 1° febbraio 1980 citati in premessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1980
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 133

(4285)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Dana maglia S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di telai circolari del valore complessivo di D.M. 7.125.256 di origine e provenienza Germania occidentale la ditta Dana maglia S.p.a. ha effettuato i seguenti pagamenti anticipati, presso la Banca nazionale del lavoro:

D.M. 1.425.451 di cui al mod. *B*-Import n. 3791297 del 21 maggio 1974;

D.M. 463.540 di cui al mod. *B*-Import n. 4324556 del 6 novembre 1974;

D.M. 752.688 di cui al mod. *B*-Import n. 4324195 del 13 novembre 1974;

D.M. 386.284 di cui al mod. *B*-Import n. 4324451 del 17 gennaio 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Paola per merce del valore di D.M. 4.064.096 entro i termini, e per il residuo di un valore di D.M. 3.434.360 il 7 maggio 1975 con un ritardo, quindi, di giorni novantasei rispetto alla scadenza della domiciliata in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 250120 dell'8 marzo 1978, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il tardivo perfezionamento dell'operazione dalla mancanza di ricettività nello stabilimento di utilizzo dovuta a rallentamenti nei lavori di ampliamento in corso in quella sede medesima;

Considerato che tali fatti non possono, neppure come motivati, per l'interessata, dalla banca con istanza del 12 gennaio 1978, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente aziendale.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Dana maglia S.p.a., mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, nella misura del 5% di D.M. 1.386.931, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato, quale importo pro-quota degli esborsi effettuati in via anticipata rispetto alla merce nazionalizzata oltre i termini.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(3991)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Malevi S.r.l., in Roma.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di apparecchiature elettroniche di origine e provenienza Inghilterra la ditta Malevi S.r.l. di Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 24.673 di cui al mod. *B*-Import n. 5094380 rilasciato dal Banco di Roma, in Roma, in data 21 maggio 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'operazione in parola non si è perfezionata nei termini di validità dell'impegno assunto;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 707764 del 13 ottobre 1978, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che, nonostante i solleciti rivoltile dalla banca fidejubente, la società italiana non ha fornito la relativa documentazione indispensabile per avviare la prescritta procedura di svincolo della fidejussione 5% prestata all'atto dell'esborso succitato;

Considerato il comportamento totalmente inerte tenuto dalla società interessata, la quale ha lasciato trascorrere anche il termine ultimo di giorni trenta fissato dall'Ufficio italiano dei cambi per l'inoltro della menzionata istanza in carta legale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Malevi S.r.l. di Roma, mediante fidejussione del Banco di Roma, nella misura del 5% di $ USA 24.673, di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(3989)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di tonno congelato di origine Corea del Sud e provenienza Trinidad la ditta De Langlade & Grancelli, in Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 53.596,71 di cui al mod. *B*-Import n. 6158097 rilasciato dal Banco di Roma, in Genova, il 9 giugno 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernenti l'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Genova il 23 agosto 1977 ed il 9 settembre 1977 con ritardi, quindi, di quindici e trentadue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490672 del 13 ottobre 1978, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame si rileva che la ditta ha motivato il ritardato sdoganamento della merce con la necessità della introduzione di questa allo stato estero in magazzini frigoriferi, perchè nel periodo 1-21 agosto

il proprio stabilimento sarebbe rimasto chiuso per ferie estive, in precedenza concordate con le sue maestranze; che tale fatto sarebbe stato diretta conseguenza del tempo occorso alla nave vettrice per giungere a destino (peraltro essa risulta arrivata in porto il 27 luglio 1977, cioè nei termini di validità dell'impegno valutario);

Considerato che tali giustificazioni non possono, neppure come motivato dall'interessata con istanza del 12 dicembre 1977, essere considerate idonee ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, perchè di natura meramente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli, mediante fidejussione del Banco di Roma, in Genova, nella misura del 5% di $ 53.596,71 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(3988)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Otello Mantovani, in Verona.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di due partite di frumento di origine e provenienza Canada la ditta Otello Mantovani, in Verona, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 2.985.592,41 di cui al modello *B*-Import n. 5677274 rilasciato dal Banco di Roma, in Verona, in data 2 novembre 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernenti l'operazione predetta sono state accettate dalle dogane di Ancona e Venezia quanto a merce per $ USA 814.896,22 entro i termini, mentre il residuo pari a $ USA 2.149.763,95, considerato un calo di peso di $ USA 20.932,24, è stato nazionalizzato presso le dogane di Ancona, Ravenna, Venezia, Modena e Verona tra il 2 agosto 1977 ed il 31 gennaio 1978 con un ritardo, quindi, oscillante tra i duecentododici ed i trecentonovantaquattro giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 900207 del 22 maggio 1979, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il tardivo perfezionamento dell'operazione con circostanze soprattutto di natura economica e commerciale. L'operatore, infatti, sostiene in primo luogo che la durata di validità dell'impegno viene in gran parte assorbito dal lungo periodo di tempo intercorrente tra l'effettivo arrivo e sbarco via mare della merce in Italia ed il contestuale bonifico all'estero, e che, secondariamente, la necessità di importare partite di cereali in quantità tali da utilizzare l'intera capacità di trasporto della nave, con esborso notevole quindi a favore della C.E.E., contrasta con la realtà del mercato interno il quale, a causa delle modeste dimensioni delle aziende molitorie italiane, richiede una commercializzazione frazionata;

Considerato che tali fatti, peraltro ampiamente prevedibili, non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 5 gennaio 1979, essere idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Otello Mantovani, mediante fidejussione del Banco di Roma, in Verona, nella misura del 5% di $ USA 2.149.763,95 parte del mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(3992)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1980.

Erogazione di un aiuto comunitario per il lino e la canapa per la campagna di commercializzazione 1980-81.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, che istituisce un aiuto per il lino e la canapa prodotti nella Comunità ed i successivi regolamenti comunitari riguardanti tali settori;

Visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino;

Visto il regolamento (CEE) n. 814/76 del Consiglio, del 6 aprile 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 1308/70 per quanto riguarda il regime di aiuto per il lino;

Visto il regolamento (CEE) n. 771/74, modificato dal regolamento n. 1178/79, della commissione, relativo alle modalità di concessione dell'aiuto per il lino e la canapa;

Viste le leggi 13 maggio 1976, n. 303, concernente l'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1971, concernente l'affidamento alla predetta Azienda di Stato dei compiti di intervento per il settore del lino e della canapa;

Considerata l'opportunità che, in attesa della fissazione da parte del Consiglio (CEE), dell'ammontare dell'aiuto, vengano frattanto indicate, per la campagna di commercializzazione 1980-81, le modalità per la presentazione da parte dei produttori interessati della denuncia di coltivazione e della domanda di aiuto;

Considerata la necessità di adottare le disposizioni esecutive e le modalità relative alla concessione ed erogazione del suddetto aiuto comunitario per la campagna di commercializzazione 1980-81;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle norme comunitarie citate in premessa, relative alla concessione dell'aiuto per il lino e la canapa del raccolto 1980, si osservano le disposizioni stabilite dal presente decreto.

Art. 2.

Per beneficiare dell'aiuto di cui all'art. 1, i produttori agricoli interessati sono tenuti a presentare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio:

per il lino oleaginoso: entro il 15 giugno 1980 la dichiarazione delle superfici seminate ed entro il 31 ottobre 1980 la domanda di aiuto;

per il lino tessile: entro il 30 giugno 1980 la dichiarazione delle superfici seminate ed entro il 31 ottobre 1980 la domanda di aiuto;

per la canapa: entro il 15 luglio 1980 la dichiarazione delle superfici seminate ed entro il 15 dicembre 1980 la domanda di aiuto.

Art. 3.

La denuncia delle superfici seminate a lino e/o canapa di cui all'art. 2 deve contenere l'indicazione:

della superficie seminata a lino o canapa, espressa in ettari e are, distinguendo, per il lino, la superficie destinata alla produzione di lino da seme da quella per il lino da fibra;

degli estremi catastali delle superfici seminate o una indicazione riconosciuta come equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici;

della specie botanica e, per il lino, della varietà seminata o, in mancanza, della sua destinazione principale.

Art. 4.

Le domande di aiuto, di cui al precedente art. 2, dovranno essere indirizzate all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, con l'indicazione:

del cognome, nome e indirizzo e qualifica del richiedente;

della superficie aziendale coltivata a lino e/o canapa, espressa in ettari e are. In mancanza dei riferimento catastale, va allegata alla domanda una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'organismo incaricato del controllo delle superfici;

del sistema di conduzione dell'azienda, specificandone il tipo e gli eventuali cointeressati;

dei quantitativi di lino e/o canapa raccolti;

del luogo di immagazzinaggio del prodotto o, qualora il prodotto sia stato venduto e consegnato, del cognome, nome e indirizzo dell'acquirente.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura rilascerà l'« attestato di produzione » di cui al successivo art. 5 da allegare alla domanda, dopo aver effettuato i dovuti controlli.

Art. 5.

L'« attestato di produzione » può essere rilasciato ai produttori interessati quando risulti:

che nella superficie per la quale viene richiesto l'aiuto siano stati effettuati i normali lavori di coltivazione;

che sia stato realizzato un raccolto di lino e/o canapa.

L'« attestato di produzione », oltre ad indicare l'avente diritto o, in caso di conduzione associata, gli aventi diritto all'aiuto, deve precisare:

la superficie aziendale coltivata a lino e/o canapa, la sua ubicazione e se nella medesima sono state effettuate le normali operazioni di coltivazione e semina;

la quantità di prodotto ottenuto sull'intera superficie coltivata o, in caso di fondi separati, su ciascun fondo, specificando:

per il lino, la quantità di seme e di tiglio;

per la canapa, la quantità di seme, di verde e di stigliato.

Art. 6.

L'importo dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, per ettaro di superficie su cui sono stati eseguiti la semina e il raccolto, sarà quello fissato con successivo regolamento comunitario.

Per i semi di lino verrà corrisposta un'integrazione di prezzo pari alla differenza tra il prezzo di obiettivo valido per la campagna 1980-81 ed il prezzo medio del mercato mondiale, applicata ad un rendimento indicativo per ettaro di superficie sulla quale il lino è stato seminato e raccolto.

Art. 7.

All'erogazione dell'aiuto provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., nell'ambito ed in esecuzione dei compiti di intervento alla stessa affidati con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970 di cui in premessa.

Art. 8.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela e dei prodotti agricoli, per gli adempimenti di competenza:

entro il 15 luglio 1980 una distinta delle dichiarazioni di semina;

entro il 30 novembre 1980 una distinta delle domande di aiuto completa delle superfici interessate alla coltura, nonchè le rese indicative calcolate in funzione del prodotto raccolto sulle superfici seminate a lino oleaginoso sottoposte a controllo;

entro il 30 settembre 1980, per la canapa, una distinta delle rese medie per ettaro e una distinta della fibra destinata ad uso tessile e ad uso cartario;

la quantità di lino destinato a fibra.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., è tenuta a trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela dei prodotti agricoli, per gli adempimenti di competenza:

entro il 20 del mese successivo all'avvenuta erogazione dei pagamenti a favore degli aventi diritto, una distinta degli importi e delle superfici per le quali è stata pagata l'integrazione;

entro il 28 febbraio 1981:

1) una distinta delle superfici per cui è stato riconosciuto l'aiuto;

2) una distinta delle superfici per cui non è stato riconosciuto l'aiuto;

3) una distinta dei versamenti effettuati.

Per il lino destinato alla produzione di fibre, l'aiuto viene accordato, conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1980

Il Ministro: MARCORA

(4361)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1980.

Erogazione di un aiuto comunitario per telaino di semebachi per la campagna di commercializzazione 1980-81.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio del 24 aprile 1972, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 100 del 27 aprile 1972, relativo alle misure speciali in favore della bachicoltura;

Visti i successivi regolamenti (CEE) n. 922/72 del 2 maggio 1972 e n. 668/74 del 28 marzo 1974 del Consiglio concernenti la fissazione delle norme generali per la concessione di un aiuto per i bachi da seta;

Visti i regolamenti (CEE) n. 1054/73 del 18 aprile 1973 e n. 683/74 del 27 aprile 1974, della commissione, con i quali vengono stabilite le modalità per la concessione dell'anzidetto aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 22 settembre 1972, concernente l'affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., dei compiti derivanti dall'applicazione del regime di aiuto istituito dalla Comunità economica europea per il settore della bachicoltura;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 del citato regolamento (CEE) n. 922/72, modificate con regolamento (CEE) n. 668/74, gli Stati membri debbono istituire il controllo amministrativo atto a garantire che il prodotto per il quale viene richiesto l'aiuto risponda alle condizioni stabilite per la concessione;

Considerata l'opportunità che, in attesa della fissazione da parte del Consiglio (CEE), dell'ammontare dell'aiuto, vengano frattanto indicate, per la campagna di commercializzazione *1980-81*, le modalità per la presentazione da parte dei produttori interessati della domanda di aiuto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla emanazione delle occorrenti misure e modalità di esecuzione delle suindicate disposizioni comunitarie e nazionali;

Decreta:

Art. 1.

La corresponsione dell'aiuto a favore dei bachicoltori, previsto dai regolamenti della Comunità economica europea citati nelle premesse, per gli allevamenti di bachi da seta effettuati nella campagna 1980-81, è regolata dalle disposizioni contenute nei regolamenti stessi e da quelle integrative ed applicative stabilite con il presente decreto.

L'importo dell'aiuto sarà quello fissato con successivo regolamento comunitario.

Art. 2.

In base al disposto dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1054/73, l'aiuto è concesso per telaino:

a) che contenga almeno 20.000 uova di bachi da seta atti a schiudersi;

b) che abbia dato luogo ad una produzione non inferiore a kg 25 di bozzoli primari cerniti di buona corteccia, maturi, uniformi per dimensione e colore, esenti da macchie e ruggine, atti alla trattura, da bachi allevati nel territorio della Repubblica italiana.

Il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma è affidato all'Associazione nazionale bachicoltori, ente morale, con sede in Treviso.

Art. 3.

Le camere di incubazione per il ritiro dei telaini di seme-bachi da parte dei bachicoltori sono quelle di:

Per il Veneto e Friuli-Venezia Giulia:

Montebelluna e Istrana (Treviso) del consorzio agrario provinciale di Treviso e Belluno;

Monigo - Cooperativa produttori bozzoli di Monigo (Treviso);

S. Giacomo di Veglia (Treviso) del consorzio seme-bachi - società cooperativa;

Fossalta di Trebaseleghe (Padova) del sig. Giuseppe Casarotto.

Lombardia:

Corticelle (Brescia) della sig.ra Evelina Albini;

Gottolongo (Brescia) del sig. Carlo Tedeschi.

Marche:

Azienda gelsibachisericola della Società adriatica marchigiana (S.A.M.) di Osimo (Ancona).

Calabria:

Azienda gelsibachicola dell'Ente di sviluppo agricolo per la Calabria « Opera Sila », Mirto Crosia (Cosenza).

Art. 4.

Gli organismi autorizzati al ricevimento dei bozzoli ottenuti dagli allevamenti del seme-bachi ritirato ed effettivamente utilizzato sono i seguenti:

Per i bozzoli da filanda:

Federazione italiana dei consorzi agrari e/o per essa, consorzio agrario provinciale di Treviso e Belluno;

Cooperativa bachisericola veneta, società cooperativa, con sede in Treviso;

Cooperativa bachisericola del bresciano, con sede in Brescia;

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa, con sede in Conegliano (Treviso);

Cooperativa produttori bozzoli di Monigo (Treviso);

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa, con sede in Codroipo (Udine);

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa, con sede in Palmanova (Udine);

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa, con sede in Udine;

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa, con sede in Sacile (Pordenone);

Centro bachicolo di Osimo (Ancona) della Società adriatica marchigiana;

Cooperativa agricola del Tornello, società cooperativa, con sede in Monte S. Martino (Macerata);

Centro di orientamento gelsibachicolo di Mirto Crosia (Cosenza), dell'Opera Sila (ente di sviluppo in Calabria).

Per i bozzoli da riproduzione:

Consorzio seme-bachi - società cooperativa, con sede in S. Giacomo di Veglia (Treviso), via Isonzo, 31.

Art. 5.

Gli organismi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 hanno l'obbligo di:

rilasciare agli allevatori di bachi da seta in conformità all'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1054/73, appositi attestati, vistati da un tecnico bocologico a ciò delegato dall'Associazione nazionale bachicoltori, rispettivamente per i telaini di seme-bachi ritirati e per bozzoli consegnati dal bachicoltore per ogni operazione di ritiro dei telaini e di consegna dei bozzoli prodotti;

annotare giornalmente, in appositi distinti registri numerati di carico e scarico vistati dalla suddetta associazione, i movimenti in entrata ed in uscita, rispettivamente dei telaini di seme-bachi e dei bozzoli prodotti;

sottostare ai controlli dell'associazione medesima, dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

trasmettere all'A.I.M.A., per tramite di detta associazione, entro trenta giorni dalla data di emissione, una distinta degli attestati rilasciati dagli allevatori di bachi da seta per i telaini di seme-bachi ritirati e per i bozzoli primari cerniti consegnati dai medesimi nel corso della campagna.

Art. 6.

Per ottenere la corresponsione dell'aiuto per i bozzoli nella campagna 1980-81 i bachicoltori debbono presentare all'A.I.M.A., entro il 30 novembre 1980, per tramite l'Associazione nazionale bachicoltori, una domanda contenente le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e firma del richiedente, oppure, per le cooperative agricole ed altri enti, denominazione o ragione sociale e sede dell'ente richiedente, nonché la firma del legale rappresentante;

b) numero dei telaini di seme-bachi da 20.000 uova utili, utilizzati in ciascun allevamento, nonché la data o le date di ritiro di detti telaini tramite gli organismi di cui al precedente art. 3;

c) i quantitativi di bozzoli primari cerniti ottenuti da detti allevamenti di bachi da seta nonché la data o le date di consegna dei bozzoli stessi ad uno degli organismi di cui al precedente art. 4;

d) luogo e luoghi di deposito dei bozzoli prodotti ovvero, se questi sono stati già venduti e consegnati, cognome, nome e indirizzo del primo acquirente.

La domanda, formulata su modulo predisposto dalla predetta associazione, deve essere corredata dagli attestati relativi ai telaini di seme-bachi ritirati ed ai bozzoli consegnati, rilasciati ai singoli allevatori di bachi da seta degli organismi indicati nei precedenti articoli 3 e 4.

Art. 7.

Al pagamento dell'aiuto provvede l'A.I.M.A., sulla base dei regolamenti comunitari vigenti in materia e delle norme che ne regolano il funzionamento.

A tal fine l'Associazione nazionale bachicoltori trasmette all'A.I.M.A., con apposita distinta e relazione, le domande ricevute, previo controllo della regolarità delle stesse e della corrispondenza dei relativi dati agli elementi contenuti negli attestati rilasciati dagli organismi di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Copia della distinta delle domande e della relazione sulle stesse deve essere trasmessa dall'associazione predetta anche al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli accertamenti di competenza.

Art. 8.

Le funzioni di accertamento e di controllo affidate all'Associazione nazionale bachicoltori sono svolte secondo le istruzioni dell'A.I.M.A. e nei limiti di spesa da questa autorizzati.

Art. 9.

Chiunque espone scientemente dati o notizie inesatte nei registri, attestati e domande, previsti nel presente decreto al fine di procurare a sè e ad altri, per effetto di false dichiarazioni, i benefici previsti nel presente decreto in tutto o in parte non dovuti, soggiace alle penalità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1980

Il Ministro: MARCORA

(4359)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1980.

Tasso di interesse applicabile sui tributi ammessi a pagamento differito gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1979 con il quale, ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico citato, viene autorizzata, per le importazioni effettuate presso dogane diverse da quella di Trieste, la concessione nell'anno 1980 di una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta;

Atteso che occorre stabilire il saggio d'interesse con decorrenza 28 aprile 1980;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dalla legge 14 agosto 1974, n. 346, dal 28 aprile 1980 il saggio di interesse che gli operatori ammessi al pagamento differito dei diritti doganali gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste devono corrispondere per il periodo di dilazione successivo ai primi trenta giorni è stabilito nella misura del 14,949 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(4432)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1980.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1980, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20 il quale, tra l'altro, dispone che il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore e, in particolare, l'art. 7, quarto comma, il quale, per i criteri di determinazione del tasso di riferimento, rinvia all'art. 20 del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 394, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale sono fissate norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 29 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 dell'8 marzo 1980, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre marzo-aprile 1980 nella misura del 15,90% e che detto tasso è composto:

a) 14% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio della provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 14,20% per il bimestre maggio-giugno 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,20% per il bimestre maggio-giugno 1980.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 16,10%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(4417)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1980.

Determinazione del tasso di riferimento da praticare per il quadrimestre maggio-agosto 1980 sui finanziamenti agevolati di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 22 gennaio 1980, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15 % e che detto tasso è composto:

a) 12,95 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2,05 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità quadrimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 31 dicembre 1979, è pari al 13,65 % per il quadrimestre maggio-agosto 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,65 % per il quadrimestre maggio-agosto 1980.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2,05 %, il tasso di riferimento delle suddette operazioni è pari al 15,70 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(4423)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1980.

Determinazione del tasso di riferimento da praticare per il quadrimestre maggio-agosto 1980 sulle operazioni di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni relative, tra l'altro, alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo pubblico sugli interessi per le operazioni di miglioramento agrario;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 27, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 22 gennaio 1980, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15 % e che detto tasso è composto:

a) 12,95 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2,05 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità quadrimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 31 dicembre 1979, è pari al 13,65 % per il quadrimestre maggio-agosto 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,65 % per il quadrimestre maggio-agosto 1980.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2,05 %, il tasso di riferimento delle suddette operazioni è pari al 15,70 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(4422)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1980.

Costo effettivo, per il bimestre maggio-giugno 1980, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980, con cui è stato fissato nella misura del 13,50% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 29 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1980, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1980 il costo della provvista è pari al 13,65% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,30% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e al 15,40% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,90% per il bimestre maggio-giugno 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,90% per il bimestre maggio-giugno 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari:

al 15,55% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,65% per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(4430)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1980.

Costo effettivo, per il bimestre maggio-giugno 1980, dei mutui previsti dall'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, a favore dell'edilizia rurale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

Visto il decreto del 14 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 24 agosto 1979, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980, con cui è stato fissato nella misura del 13,50% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1980;

Visto il proprio decreto in data 29 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1980, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1980 il costo della provvista è pari al 13,65% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,40%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,90% per il bimestre maggio-giugno 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,90% per il bimestre maggio-giugno 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari al 15,65%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(4427)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1980.

Costo effettivo, per il bimestre maggio-giugno 1980, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto il decreto del 12 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 26 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dall'art. 42 della legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980, con cui è stato fissato nella misura del 13,50% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 29 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1980, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1980 il costo della provvista è pari al 13,65% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,30% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e al 15,40%, per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,90% per il bimestre maggio-giugno 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,90% per il bimestre maggio-giugno 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari:

al 15,55% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,65% per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(4429)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1980.

Costo effettivo, per il bimestre maggio-giugno 1980, dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980, con cui è stato fissato nella misura del 13,50% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 29 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1980, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1980 il costo della provvista è pari al 13,65% e che di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,30% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e al 15,40% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,90% per il bimestre maggio-giugno 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,90% per il bimestre maggio-giugno 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari:

al 15,55% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,65% per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(4428)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1980.

Variazione automatica per il bimestre maggio-giugno 1980 del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont, settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industria);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 30 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 10 gennaio 1980, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1980 nella misura del 15,65 % e che detto tasso è composto:

a) 13,75 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 29 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 dell'8 marzo 1980, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1980 il costo della provvista è pari al 14 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,90 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 13 aprile 1977 è pari al 14,20 % per il bimestre maggio-giugno 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,20 % per il bimestre maggio-giugno 1980.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 16,10 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(4424)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1980.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1980, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto 23 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 27 gennaio 1978, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato periodicamente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980, con cui è stato fissato nella misura del 13,75 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,60 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,65 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 29 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 dell'8 marzo 1980, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1980;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 14,20 % per il bimestre maggio-giugno 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premesse è pari al 14,20 % per il bimestre maggio-giugno 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari:

al 15,80 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,85 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(4421)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1980.

Costo effettivo, per il bimestre maggio-giugno 1980, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980, con cui è stato fissato nella misura del 13,50% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 29 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1980, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1980 il costo della provvista è pari al 13,65% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,30% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e al 15,40% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,90% per il bimestre maggio-giugno 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,90% per il bimestre maggio-giugno 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari:

al 15,55% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,65% per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(4426)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1980.

Variazione automatica, per il bimestre maggio-giugno 1980, del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont, proprietari unità immobiliari).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari);

Visto il decreto 13 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 luglio 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto del 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta* Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1980, con cui è stato fissato nella misura del 13,50% il costo medio della raccolta per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto del 29 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1980, con cui è stato fissato nella misura del 13,65% il costo medio della raccolta per il bimestre marzo-aprile 1980 e che, di conseguenza il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,30% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e al 15,40% per quelle relative ai contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,90% per il bimestre maggio-giugno 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme in premessa è pari al 13,90% per il bimestre maggio-giugno 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al:

15,55% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

15,65% per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(4425)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1980.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1980, ai finanziamenti agevolati a favore dell'editoria, di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria e, in particolare, l'art. 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 195, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 29 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 dell'8 marzo 1980, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre marzo-aprile 1980 nella misura del 15,90% e che detto tasso è composto:

a) 14% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 12 aprile 1977 è pari al 14,20% per il bimestre maggio-giugno 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie prevista dalle norme indicate in premessa è pari al 14,20% per il bimestre maggio-giugno 1980.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 16,10%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(4418)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1980.

Costo effettivo, per il bimestre maggio-giugno 1980, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980 con cui è stato fissato nella misura del 13,50% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 29 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1980, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1980 il costo della provvista è pari al 13,35% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,30% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e al 15,40% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,90% per il bimestre maggio-giugno 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,90% per il bimestre maggio-giugno 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari:

al 15,55% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,65% per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(4431)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1980.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1980, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'articolo 3 il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 395, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 29 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 dell'8 marzo 1980, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre marzo-aprile 1980 nella misura del 15,90% e che detto tasso è composto:

a) 14% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 14,20% per il bimestre maggio-giugno 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,20% per il bimestre maggio-giugno 1980.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 16,10%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(4419)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1980.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1980, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464, e, in particolare, l'art. 9 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla cennata legge n. 1101;

Visto il decreto in data 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1977, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 35, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 28 maggio 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 29 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 dell'8 marzo 1980, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre marzo-aprile 1980 nella misura del 15,90% e che detto tasso è composto:

a) 14% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 31 marzo 1977 è pari al 14,20% per il bimestre maggio-giugno 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,20% per il bimestre maggio-giugno 1980.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 16,10%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(4420)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1980.

Particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi a trasporti pubblici urbani di persone.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, concernente disposizioni integrative e correttive al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto l'art. 74, primo comma, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dal predetto decreto n. 24, il quale dispone che per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone, l'I.V.A. è dovuta dall'esercente l'attività di trasporto;

Considerato che ai sensi dello stesso art. 74, secondo comma, le operazioni relative alla vendita dei citati documenti di viaggio da parte dei rivenditori sono equiparate alle operazioni previste dal terzo comma dello art. 2 del richiamato decreto n. 633;

Ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dal citato art. 74, terzo comma, di determinare le modalità e i termini per l'applicazione di tali disposizioni particolari;

Decreta:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 10, punto 14, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, l'imposta sul valore aggiunto sui compensi corrisposti ai rivenditori autorizzati per la rivendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone è dovuta dall'esercente la attività di trasporto.

Art. 2.

Gli esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone annotano in apposito registro tenuto in conformità all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, distintamente per ogni tipo di documento:

a) per i documenti di viaggio aventi validità mensile:

1) il numero dei documenti di viaggio consegnati o spediti ai rivenditori autorizzati e il relativo prezzo unitario, entro il primo giorno non festivo successivo a quello in cui è avvenuta l'ultima consegna o l'ultima spedizione di ciascun mese, rilevabile dalle note o bolle di consegna;

2) il numero dei documenti di viaggio restituiti, costituenti la resa, entro il primo giorno non festivo successivo all'ultima restituzione di ciascun mese, rilevabile dalle note di restituzione;

3) il numero totale dei documenti di viaggio effettivamente ceduti in ciascun mese, risultante dalle precedenti registrazioni, entro il primo giorno non festivo successivo all'ultima annotazione del mese;

4) l'ammontare delle provvigioni liquidate per ciascun mese ai rivenditori autorizzati entro il mese successivo a quello in cui le medesime sono state corrisposte;

b) per i documenti di viaggio non aventi scadenza di utilizzazione o con validità diversa da quella mensile;

1) il numero dei documenti di viaggio consegnati o spediti ai rivenditori autorizzati e il relativo prezzo unitario, entro il primo giorno non festivo successivo a quello di ciascuna consegna o spedizione rilevabile dalle note o bolle di consegna;

2) il numero dei documenti di viaggio eventualmente restituiti, entro il primo giorno non festivo successivo ad ogni restituzione, rilevabile dalle note o bolle di restituzione;

3) il numero totale dei documenti di viaggio effettivamente ceduti in ciascun mese entro il primo giorno non festivo successivo all'ultima annotazione del mese;

4) l'ammontare delle provvigioni liquidate ai rivenditori autorizzati, con l'indicazione del periodo al quale si riferiscono, entro il mese successivo a quello in cui le medesime sono state corrisposte.

Alle note o bolle di consegna e di restituzione si applica la disposizione prevista dall'ultimo comma del predetto art. 39.

Art. 3.

Entro il quinto giorno di ciascun mese successivo a quello previsto per le registrazioni delle provvigioni di cui al precedente articolo gli esercenti l'attività di trasporto devono emettere per le provvigioni stesse la fattura, con le modalità di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e registrarla a norma del successivo art. 23 ai soli fini delle liquidazioni periodiche; un esemplare della fattura deve essere consegnato al rivenditore del documento di viaggio che deve numerarlo in ordine progressivo e conservarlo a norma dell'art. 39 del decreto stesso.

Agli effetti del presente decreto l'ammontare delle provvigioni non concorre a formare il volume di affari dei rivenditori dei documenti di viaggio.

Art. 4.

Ai rivenditori di documenti di viaggio relativi al trasporto pubblico urbano di persone non si applicano, limitatamente all'attività dai medesimi svolta in tale settore, gli obblighi derivanti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(4469)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 85

Corso dei cambi del 2 maggio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	851,30	851,30	851,15	851,30	851,25	861,28	851,20	851,30	851,30	851,30
Dollaro canadese . . .	717,30	717,30	714,75	717,30	717 —	718,30	719,90	717,30	717,30	717,30
Marco germanico . . .	470,10	470,10	469,75	470,10	470,25	470,12	470,15	470,10	470,10	470,10
Fiorino olandese . . .	425,15	425,15	425 —	425,15	425,30	425,25	425,30	425,15	425,15	425,15
Franco belga	29,18	29,18	29,15	29,18	29,17	29,18	29,18	29,18	29,18	29,20
Franco francese . . .	201,66	201,66	201,75	201,66	201,65	201,85	201,65	201,66	201,66	201,65
Lira sterlina	1926,60	1926,60	1929 —	1926,60	1927,50	1928 —	1925,50	1926,60	1926,60	1926,60
Lira irlandese	1739,30	1739,30	1741 —	1739,30	1740 —	—	1740,50	1739,30	1739,30	—
Corona danese	150,33	150,33	150,50	150,33	150,25	150,38	150,43	150,33	150,33	150,35
Corona norvegese . . .	172,15	172,15	172,20	172,15	171,60	172,12	172,10	172,15	172,15	172,15
Corona svedese	201,60	201,60	201,55	201,60	201 —	201,84	201,69	201,60	201,60	201,60
Franco svizzero	506,80	506,80	507,50	506,80	507,60	508,65	506,70	506,80	506,80	506,80
Scellino austriaco . . .	65,833	65,833	65,95	65,833	65,93	65,20	65,90	65,833	65,833	65,85
Escudo portoghese . .	17,30	17,30	17,23	17,30	17,19	17,40	17,50	17,30	17,30	17,30
Peseta spagnola . . .	11,955	11,955	11,94	11,955	11,94	11,95	11,956	11,955	11,955	11,95
Yen giapponese	3,548	3,548	3,55	3,548	3,547	3,48	3,545	3,548	3,548	3,54

Media dei titoli del 2 maggio 1980

Rendita 5% 1935	65,575
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	89,800
» 5,50% » » 1968-83 . . .	86,125
» 5,50% » » 1969-84 . . .	83,625
» 6% » » 1970-85 . . .	79,925
» 6% » » 1971-86 . . .	78,025
» 6% » » 1972-87 . . .	75,600
» 9% » » 1975-90 . . .	76,625
» 9% » » 1976-91 . .	81,150
» 10% » » 1977-92 . . .	87 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . .	79,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80 . .	99,600
» » » » 1- 8-1978/80 . .	99,600
» » » » 1-10-1978/80 . .	99,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81 . .	99,200
» » » » 1- 7-1979/81 . .	98,700
» » » » 1-10-1979/81 . .	98,800
» » » » 1- 5-1979/82 . .	98,350
» » » » 1- 7-1979/82 . .	97,650
» » » » 1-10-1979/82 . .	98 —
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981	96,900
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	95,800
» » Pol. 12% 1- 1-1982	85,625
» » » 12% 1- 4-1982	95,650
» » » 12% 1-10-1983	93,625
» » » 12% 1- 1-1984	93,800
» » » 12% 1- 4-1984	93,300
» » » 12% 1-10-1984	92,700
» » » 12% 1-10-1987	93,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 maggio 1980

Dollaro USA	851,25
Dollaro canadese	718,60
Marco germanico	470,125
Fiorino olandese	425,225
Franco belga	29,18
Franco francese	201,655
Lira sterlina	1926,05
Lira irlandese	1739,90
Corona danese	150,38
Corona norvegese	172,125
Corona svedese	201,645
Franco svizzero	506,75
Scellino austriaco	65,866
Escudo portoghese	17,40
Peseta spagnola	11,955
Yen giapponese	3,546

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Fonte della Madonnina della Calabria » di Girifalco

Con decreto ministeriale 3 aprile 1980, n. 2045, il sig. Salvatore Cristofaro, residente in via A. Migliaccio, 158, Girifalco (Catanzaro), è stato autorizzato all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale denominata « Fonte della Madonnina della Calabria », sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionato di anidride carbonica.

Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro, del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, chiusi con tappo a corona.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(4262)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Sovrana » di Castelletto d'Orba, per il tipo addizionato di gas acido carbonico, in recipienti di vetro della capacità di ml 230.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1980, n. 2048 la S.p.a. Fonti Feja, in Monza (Milano), via F. Crispi, 3, è stata autorizzata ad imbottigliare l'acqua minerale « Sovrana », di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1768, anche in recipienti di vetro della capacità di 230 ml, per il solo tipo addizionato di gas acido carbonico.

Al decreto è allegato un esemplare della nuova etichetta.

(4263)

Autorizzazione alla vendita del tipo addizionato di gas acido carbonico dell'acqua minerale « Augusta» di Castelletto d'Orba.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1980, n. 2047, la S.p.a. Fonti Feja, in Monza (Milano), via F. Crispi, 3, è stata autorizzata all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale denominata « Sorgente Augusta » nel tipo addizionato di gas acido carbonico in sostituzione del tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente, autorizzato alla vendita con il decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1785.

Al decreto è allegato un esemplare della nuova etichetta.

(4264)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale «Lynx - Fonti di San Fermo » di Bedonia

Con decreto ministeriale 3 aprile 1980, n. 2044, la S.p.a. Lynx, in Masanti di Bedonia (Parma), è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale denominata « Lynx - Fonti di San Fermo », di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1912.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette e dei bollini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(4265)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Parziale annullamento del decreto ministeriale 18 dicembre 1978 concernente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Aurora » a r.l., in Pisa.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1980 è stato annullato il decreto ministeriale 18 dicembre 1978, limitatamente al n. 35 d'ordine, riguardante lo scioglimento ex art. 2254 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa edilizia « Aurora » a r.l., in Pisa, costituita per rogito notaio Di Maio in data 4 aprile 1957, rep. n. 14909, reg. soc. n. 2383.

(4515)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del consorzio di miglioramento fondiario « Echevennoz Chez Les Blanc », in Etroubles e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 267, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il consorzio di miglioramento fondiario « Echevennoz Chez Les Blanc », di Etroubles (Aosta), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Presidente:
Cerisej Luciano.

Vice presidente:
Marcoz Mario.

Componenti:
Mariettj Gustavo;
Lattej Enzo;
Mariettj Enrico;
Mariettj Alberto;
Marcoz Alberto.

(4325)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Talmassons

Con decreto 12 aprile 1980, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie di mq 1390 censito nel catasto del comune di Talmassons al foglio 26, particella 103, ricadente nel comprensorio del consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana, non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(4326)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 21 febbraio 1980 dal signor Sirotich Bruno, nato a Portorose di Pirano il 2 dicembre 1942, residente a Urbino (Pesaro), frazione Schieti, 107/C, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprie cognome nella forma italiana di Sirotti;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Sirotich Bruno è ridotto nella forma italiana di Sirotti.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Serafini Dolores, nata a Urbino il 18 gennaio 1946, moglie;
2) Sirotich Massimiliano, nato a Urbino il 3 maggio 1971, figlio;
3) Sirotich Flavio, nato a Urbino il 25 febbraio 1975, figlio;

Il sindaco del comune di Urbino (Pesaro) è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 18 aprile 1980

p. *Il prefetto*: RAVALLI

(4300)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato.

Al concorso possono partecipare i funzionari della carriera direttiva delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli del Senato e della Camera dei deputati, con la qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o equiparata, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite delle rispettive amministrazioni, non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e debbono essere corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato, nonchè degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

Art. 3.

Con provvedimento presidenziale possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che, in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa ed alle informazioni date dalle amministrazioni da cui dipendono, non risultino di aver dimostrato idoneità e buona condotta negli uffici esercitati.

Art. 4.

L'esame consiste nello svolgimento di cinque temi (quattro teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1) diritto civile (compreso il commerciale) comparato con il diritto romano;
2) diritto internazionale, pubblico e privato;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova teorica);
5) diritto amministrativo (prova pratica).

Art. 5.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie di cui all'articolo precedente, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto penale, sul diritto coloniale, sul diritto del lavoro, sul diritto processuale civile e penale, sulla storia del diritto italiano e sulla economia politica.

E' facoltativo l'esame sulle lingue straniere.

Art. 6.

La commissione esaminatrice procede preliminarmente all'esame dei titoli specificati all'art. 2 del presente decreto.

Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.

Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto quaranta punti in media su tutte le materie e non meno di trentacinque in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di quaranta punti. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di esame, la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti.

Art. 7.

Per quanto riguarda i titoli preferenziali, a parità di merito, si osservano i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti.

I vincitori del concorso dovranno presentare, nel termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i documenti di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

La commissione esaminatrice è composta dal presidente del Consiglio di Stato o da un presidente di sezione, presidente; da due consiglieri di Stato, da un consigliere di Cassazione, da un professore ordinario di diritto privato della facoltà giuridica di una università, membri.

E' assistita per l'ufficio di segreteria da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Per la prova sulle lingue estere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue, che sono materie dell'esame.

Art. 9.

Le prove scritte si svolgeranno presso la sede del Consiglio di Stato, sita in piazza Capo di Ferro n. 13.

Con apposito avviso, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, verranno resi noti i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte; pertanto ai candidati ammessi a sostenere le predette prove non sarà data comunicazione alcuna.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Presidente: COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1980
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 144

(4458)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 1 del 4 aprile 1980, sono stati pubblicati i seguenti concorsi:

Bando n. 203.1.25 - Scadenza 3 giugno 1980.

Bando di concorso a venticinque borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 209.1.32 - Scadenza 3 giugno 1980.

Bando di concorso a trenta borse di studio per laureandi, da usufruirsi nell'ambito delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche presso istituti e laboratori italiani.

Bando n. 203.2.11 - Scadenza 3 giugno 1980.

Bando di concorso a sedici borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze fisiche - struttura della materia, biofisica, elettronica quantistica, fisica del plasma.

Bando n. 203.2.12 - Scadenza 9 giugno 1980.

Bando di concorso a dieci borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze fisiche - Settori: astronomia, fisica cosmica, geofisica, informatica.

Bando n. 203.3.13 - Scadenza 3 giugno 1980.

Bando di concorso a venti borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze chimiche.

Bando n. 203.12.15 - Scadenza 3 giugno 1980.

Bando di concorso a diciassette borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori esteri, per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato «Laser di potenza».

(4459)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, per l'ammissione di tre capitani dell'Arma dei carabinieri al centocinquesimo corso di stato maggiore.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, concernente norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, recante norme di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per l'ammissione di tre capitani dell'Arma dei carabinieri al centocinquesimo corso di stato maggiore che sarà svolto presso la scuola di guerra dell'Esercito nell'anno accademico 1980-81.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri che siano in possesso dei seguenti requisiti:

abbiano anzianità di grado non inferiore al 31 dicembre 1974;

abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento (due anni di comando territoriale intermedio, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di tenente);

non abbiano superato il trentottesimo anno di età alla data del 31 dicembre 1980;

non abbiano partecipato a precedenti concorsi per l'ammissione al corso di stato maggiore della scuola di guerra dell'Esercito.

Gli aumenti dei limiti di età e le riserve di posti previsti per l'ammissione a pubblici concorsi non si applicano per il concorso di cui al presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale e secondo il modello allegato, dovrà essere presentata entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo dal quale l'ufficiale dipende per l'impiego.

La data di presentazione della domanda è confermata dalla annotazione che il comandante di Corpo, o chi per esso, porrà in calce alla domanda stessa al momento della ricezione. Il comandante di Corpo, o chi per esso, non prenderà in considerazione la domanda presentata dopo il termine stabilito nel primo comma.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il grado, cognome e nome;

la data ed il luogo di nascita;

il reparto di appartenenza;

di avere il prescritto periodo di comando richiesto all'art. 2 precisando le date di inizio e di termine;

i titoli posseduti, validi agli effetti del concorso, che dovranno comunque risultare acquisiti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti atti ad attestare il possesso dei titoli che si intende far valere, eccezione fatta per quelli che potranno essere desunti d'ufficio dalla documentazione personale inoltrata dai comandi di Corpo a corredo della stessa domanda.

Art. 5.

I comandi di Corpo, dopo aver acquisito la prescritta documentazione caratteristica prevista dall'art. 5, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, redatta «per partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di stato maggiore» e chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, trasmetteranno le stesse domande e tutta la relativa documentazione, tramite il comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale.

Art. 6.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata con successivo decreto del Ministro della difesa, sarà composta:

dal direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito;

dal vice comandante dell'Arma dei carabinieri;

da un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;

da un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, segretario senza diritto al voto.

Assumerà la presidenza l'ufficiale più elevato in grado o più anziano.

La commissione suddetta procederà all'esame delle domande e della relativa documentazione, valutando i titoli posseduti dai candidati stabiliti nel successivo articolo.

Art. 7.

I titoli da valutare, ai fini del concorso per l'ammissione dei capitani dell'Arma dei carabinieri al corpo di stato maggiore, sono i seguenti:

a) *Titoli relativi alla formazione personale o professionale*:

titoli di studio posseduti;

corsi formativi:

scuola militare;

Accademia militare;

scuola di applicazione;

corso allievi carabinieri;

corso allievi sottufficiali carabinieri;
corso allievi ufficiali di complemento;
corso applicativo per ufficiali di complemento vincitori di concorso per passaggio in servizio permanente effettivo;
corso applicativo per marescialli vincitori di concorso per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo;
corsi di applicazione professionale che diano luogo a variazioni matricolare ed a valutazione caratteristica;
corsi di specializzazione non professionale;
lingue estere conosciute, solo se annotate a matricola, secondo i vari gradi di conoscenza.

b) *Titoli relativi al servizio militare prestato*:

durata e qualità del servizio militare prestato da ufficiale in servizio permanente effettivo, in relazione a:
incarichi ricoperti nei vari gradi in ordine all'impegno richiesto;
valutazione caratteristica nei gradi di tenente e capitano;
ricompense militari.

c) *Titoli vari*:

medaglie al valor civile;
eventuali altri titoli e benemerenze.

Per la valutazione dei titoli sopra elencati la commissione di cui al precedente art. 6 assegnerà, secondo criteri da fissare in una riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi a frazione millesimale, ripartiti nel modo seguente:

nove punti per i titoli indicati alla lettera *a*);
sedici punti per i titoli indicati alla lettera *b*);
cinque punti per i titoli indicati alla lettera *c*).

I punteggi attribuiti per ciascun titolo e la loro somma, che definirà la graduatoria di merito, saranno riepilogati in apposito prospetto, che verrà allegato al verbale redatto dalla commissione d'esame. Gli ufficiali con uguale punteggio sono collocati in graduatoria facendo precedere il più anziano in ruolo.

Risulteranno idonei all'ammissione al corso di stato maggiore i candidati che avranno conseguito un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

Art. 8.

Ultimata la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria, la commissione trasmetterà tutti gli atti relativi al concorso della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, la successiva approvazione da parte del Ministro della difesa.

L'esito del concorso formerà oggetto di successiva pubblicazione nel Giornale ufficiale e sarà comunicato direttamente agli interessati da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

I concorrenti idonei, compresi nella graduatoria di merito, saranno ammessi al corso di stato maggiore nell'ordine risultante dalla stessa graduatoria e fino all'esaurimento dei posti messi a concorso.

Nel caso in cui alcuni posti messi a concorso restino scoperti entro la data di inizio del corso, per rinuncia o per qualsiasi altro motivo, il Ministro della difesa, su proposta del comando generale dell'Arma dei carabinieri, ha facoltà di procedere, entro l'inizio del corso, ad altrettante sostituzioni, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 9.

Qualora, nel periodo compreso fra la presentazione della domanda e l'inizio dell'anno accademico, l'ufficiale venga a demeritare per particolari motivi, il Ministro della difesa, su proposta motivata del comando generale dell'Arma dei carabinieri, può escluderlo dal concorso in qualsiasi fase nell'interesse dell'amministrazione. All'ufficiale escluso sarà data comunicazione dell'esclusione e dei motivi che l'hanno determinata.

I capitani, di cui al precedente art. 1, possono, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione, essere inviati a frequentare il corso di stato maggiore immediatamente successivo a quello cui risultino ammessi a seguito di vincita del concorso.

I capitani dei carabinieri possono, nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda e l'inizio della valutazione dei titoli da parte dell'apposita commissione, chiedere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, per comprovata causa di malattia o per gravi documentati motivi di carattere privato, di rinunciare al concorso. In caso di accoglimento della domanda essi sono considerati non partecipanti al concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 marzo 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1980
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 79

ALLEGATO

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale - ROMA

Il sottoscritto (grado, cognome e nome) . . . . . . nato a . . . . . . il . . . . in servizio presso . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'ammissione di tre capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri al centocinquesimo corso di stato maggiore presso la scuola di guerra dell'Esercito per l'anno accademico 1980-81.

Dichiara di:

aver compiuto il prescritto periodo di comando, avendo retto:
. . . dal . . . al . . . con il grado di . .;
. . . dal . . . al . . . con il grado di . .;
. . . dal . . . al . . . con il grado di . .;

possedere i seguenti titoli:
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

consentire, senza riserva, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione del concorso.

Allega i sottoindicati documenti a comprova del possesso dei titoli più sopra citati, che non trovano riscontro nella propria documentazione personale:
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Data, ...

Firma
. . . .

(4379)

Aumento del numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di segretario contabile nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari contabili.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1979, registro n. 28 Difesa, foglio n. 239, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di segretario contabile in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari contabili della Difesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1979, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 367, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso quarantotto posti di segretario contabile in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari contabili della Difesa;

Accertato che nel predetto ruolo, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, esiste la relativa disponibilità di posti;

Considerata la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di coprire i quarantotto posti per i quali è stata concessa l'anzidetta autorizzazione;

Considerato che sono pervenute quattromilasettecento domande valide di partecipazione al concorso sopra citato, per cui è garantita una idonea scelta dei vincitori;

Decreta:

Articolo unico

Il numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di segretario contabile in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari contabili della Difesa, indetto con decreto ministeriale 19 marzo 1979 di cui alle premesse, è elevato nella misura di quarantotto unità pari a settanta posti complessivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1980
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 243

(4378)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti per la prima qualifica del ruolo professionale con funzioni di medico per la sede regionale di Aosta.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti per la prima qualifica del ruolo professionale con funzioni di medico per la sede regionale di Aosta.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

c) iscrizione all'albo dei medici;

d) età non superiore a trentacinque anni salve le elevazioni previste da disposizioni di legge. Si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo dell'Istituto.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami si svolgeranno in Aosta nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

una prova scritta: tema di patologia chirurgica, con particolare riguardo alla traumatologia generale;

una versione dall'italiano in lingua francese senza l'uso del vocabolario;

una prova pratica: esame clinico di un soggetto, compilazione della corrispondente relazione e discussione sul caso esaminato;

una prova orale sulle seguenti materie:

a) medicina legale e delle assicurazioni, medicina del lavoro con particolare riguardo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) elementi di legislazione sanitaria;

c) conversazione in lingua francese su argomenti vari diretta ad accertare la conoscenza della lingua medesima.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale - Servizio del personale, via IV Novembre, 144, Roma, ovvero presso le sedi dell'Istituto situate in ogni capoluogo di provincia.

(4460)

Concorso pubblico, per esami, a otto posti di archivista dattilografo del ruolo amministrativo per la sede regionale di Aosta.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico, per esami, a otto posti di archivista dattilografo del ruolo amministrativo per la sede regionale di Aosta.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore a diciotto anni e non superiore a trentacinque salve le elevazioni previste da disposizioni di legge. Si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo dell'Istituto.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami si svolgeranno in Aosta nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di cultura generale;

una prova pratica di dattilografia consistente nella copiatura di un brano letterario, commerciale o burocratico alla velocità di 250 battute al minuto primo nonchè nella copiatura di un prospetto con incolonnamento di numeri;

una prova orale consistente in una conversazione in lingua francese su argomenti vari diretta ad accertare la conoscenza della lingua medesima.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale - Servizio del personale, via IV Novembre, 144, Roma, ovvero presso le sedi dell'Istituto situate in ogni capoluogo di provincia.

(4461)

Concorso pubblico, per esami, a due posti di commesso del ruolo amministrativo per la sede regionale di Aosta

E' indetto ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico, per esami, a due posti di commesso del ruolo amministrativo per la sede regionale di Aosta.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) licenza elementare;

b) età non inferiore a diciotto anni e non superiore a trentacinque salve le elevazioni previste da disposizioni di legge. Si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo dell'Istituto.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami si svolgeranno in Aosta nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

una prova scritta di dettato;

una prova pratica consistente nella sistemazione di documenti in ordine sia numerico che alfabetico;

una prova orale consistente in una conversazione in lingua francese su argomenti vari diretti ad accertare la conoscenza della lingua medesima.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale - Servizio del personale, via IV Novembre, 144, Roma, ovvero presso le sedi dell'Istituto situate in ogni capoluogo di provincia.

(4462)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinvio delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sei posti di ispettore aggiunto nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai diplomati in maturità scientifica.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sei posti di ispettore aggiunto in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai diplomati in maturità scientifica, indetto con decreto ministeriale 30 febbraio 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 25 febbraio 1980, avranno luogo presso il palazzo degli esami, sito in Roma, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 10 e 11 settembre 1980, con inizio alle ore 8,30, anzichè nei giorni 11 e 12 giugno 1980, come pubblicato nella predetta *Gazzetta Ufficiale*.

Le prove facoltative di lingua inglese, francese e tedesca avranno luogo in Roma, il giorno 12 settembre 1980, con inizio alle ore 8,30, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, primo piano, Parlamentino, via Molise, 2.

(4463)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte dei concorsi, per esami e per titoli, per il conferimento di complessivi centocinquanta posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

Si rende noto che il diario delle prove scritte dei concorsi, per esami e per titoli, per il conferimento di complessivi centocinquanta posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, già fissato per il 5 maggio 1980, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 1980.

(4346)

OSPEDALE DI CASTEL S. PIETRO TERME

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel San Pietro Terme (Bologna).

(1520/S)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di neurochirurgia;

un posto di assistente del servizio di immunoematologia e trasfusionale;

un posto di assistente della divisione pediatrica;

un posto di assistente di fisiatria;

due posti di assistente di medicina generale addetto alla divisione medica di malattie infettive.

E' richiesto il rapporto di lavoro a tempo pieno e la disponibilità dei medici ad essere utilizzati anche presso altri enti ospedalieri o presidi sanitari del territorio secondo le modalità previste dall'art. 12 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(1524/S)

OSPEDALE POLISPECIALIZZATO DI ANZIO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e tre posti di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Anzio (Roma).

(1494/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorso ad un posto di aiuto pediatra addetto alla divisione di pneumotisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra addetto alla divisione di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(1522/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di radioterapia;

un posto di assistente della divisione oculistica assegnato al centro di oftalmologia sociale;

un posto di assistente della divisione di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(1492/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(1493/S)

OSPEDALE «S. MARIA DELLA SCALETTA» DI IMOLA

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore comprendente, oltre al servizio interno ospedaliero, l'attività di vendita di medicinali al pubblico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione segreteria dell'ente in Imola (Bologna).

(1523/S)

OSPEDALE «SACRO CUORE DI GESU'» DI GALLIPOLI

Concorso ad un posto di primario del servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce).

(1521/S)

OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Civitanova Marche (Macerata).

(1491/S)

OSPEDALE CIVILE DI SENIGALLIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Senigallia (Ancona).

(1490/S)

FONDAZIONE «CENTRO S. ROMANELLO DEL MONTE TABOR» DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e quattro posti di assistente della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano.

(1527/S)

OSPEDALE «VILLA MALTA» DI SARNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di odontostomatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Sarno (Salerno).

(1528/S)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1980, n. **10**.

Autorizzazione e vigilanza sulle strutture sanitarie private di diagnostica di laboratorio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 5 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla apertura e gestione delle strutture sanitarie private che svolgono attività di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico e la conseguente vigilanza sulle stesse.

Ai fini della presente legge le strutture di cui al comma precedente sono distinte in tre fasce: A, B e C in base alle rispettive caratteristiche tecnico-funzionali.

Ai fini della presente legge le strutture sanitarie private di diagnostica di laboratorio sono definite « strutture ».

Art. 2.

Strutture di « fascia A »

Le strutture di « fascia A » effettuano i seguenti esami:

VES;
Gruppo ABO-Rh;
Ematocrito;
Emocitometria completa;
Formula leucocitaria;
Screening della fase vascolare, piastrinica e plasmatica della coagulazione mediante: prove di fragilità capillare, conta piastrine, tempo di emorragia, tempo di protrombina (TP), tempo di tromboplastina parziale (PTT), tempo di trombina;
Glicemia e glicosuria;
Azotemia e azoturia;
Bilirubina totale;
Potassio;
Sodio;
Alfa-amilasi;
Creatin-fosfochinasi (CPK);
Transaminasi glutammico-ossalacetica (GOT);
Transaminasi glutammico-piruvica (GPT);
Test immunologico di gravidanza;
Esame delle urine;
Esame del liquor cefalo-rachiadiano;
Sangue occulto (feci);
Alcoolemia.

Le strutture di « fascia A » devono essere dotate almeno del seguente personale:

1) un laureato medico o biologo;
2) un tecnico di laboratorio;
3) una unità di personale ausiliario.

Le strutture di « fascia A » devono essere dotate almeno delle seguenti attrezzature:

Agglutinoscopio;
Bagnomaria termoregolabile;
Centrifuga almeno 15 posti regolabile;
Centrifuga da microematocrito;
Fotometro a fiamma;
Frigorifero con freezer;
Microscopio binoculare;
Spettrofotometro;
Stufa a secco;
Cappa di aspirazione;
Banco o banchi da lavoro;
Armadi per vetreria e reattivi;
Idonea apparecchiatura per lavaggio ed essiccatura della vetreria;
Autoclave (salvo completo impiego di materiale a perdere);
Inceneritore od altro idoneo sistema per smaltimento dei rifiuti;
Idonea attrezzatura per attività amministrativa.

Art. 3.

Struttura di « fascia B »

Le strutture di « fascia B » effettuano tutti gli esami previsti per la « fascia A » nonché ogni altro esame ad esclusione di quelli previsti dal successivo art. 4 per le strutture di « fascia C ».

Le strutture di « fascia B » devono essere dotate del seguente personale:

a) due laureati in medicina, biologia o chimica di cui uno con funzioni di direttore tecnico;
b) un laureato in medicina o biologia per il settore della batteriologia;
c) due tecnici di laboratorio;
d) una unità di personale ausiliario.

Le strutture di « fascia B » devono essere dotate delle seguenti attrezzature:

Agglutinoscopio;
Apparecchio per emogasanalisi;
Bagnomaria termoregolabile (n. 2);
Centrifuga almeno 30 posti regolabile fino a 5000 giri;
Centrifuga da microematocrito;
Coagulimetro;
Fotometro a fiamma con standard interno al litio;
Frigorifero con freezer o congelatore separato;
Microscopio binoculare;
Alimentatore a vasche per elettroforesi;
Densitometro per letture strisce elettroforetiche;
Spettrofotometro;
Stufa a secco;
Bilancia analitica;
Termostato a 37 gradi C;
Microburetta;
Agitatore meccanico per microflocculazione;
Deionizzatore;
Cappa di aspirazione;
Banchi di lavoro;
Armadi per vetreria;
Lavatrice ed essiccatore per vetreria;
Autoclave (salvo completo impiego di materiale a perdere);
Inceneritore o altro idoneo sistema per lo smaltimento dei rifiuti;
Idonea attrezzatura per attività amministrative;

Batteriologia

Banco a flusso laminare verticale;
Autoclave con regolazione automatica;
Stufa a secco con regolazione automatica;
Termostato per batteriologia;
Bagnomaria termoregolabile;
Centrifuga da tavolo con testate intercambiabili;
Microscopio binoculare;
Microscopio in campo oscuro per fluorescenza (anche in comune con il settore della chimico-clinica);
Giara per anaerobiosi;
Agitatore meccanico (ruotante e scuotente);
pHometro per batteriologia (a 1/10);
Congelatore a — 20 gradi C;
Pompa per vuoto;
Filtro Seitz completo di beuta;
Frigorifero;
Idonea attrezzatura per il lavaggio e la decontaminazione del materiale infetto.

Per le strutture di « fascia B » qualora nella domanda di autorizzazione vengano escluse tra le attività programmate la batteriologia e la emogasanalisi, debbono ritenersi escluse le dotazioni obbligatorie di personale, attrezzature e locali espressamente previsti dalla presente legge per tali attività.

Art. 4.

Strutture di « fascia C »

Le strutture di « fascia C » effettuano attività dirette allo studio di patologie particolari o a bassa incidenza per le quali sia richiesto l'impiego di personale altamente specializzato e/o strumentazione particolarmente complessa.

Sono in ogni caso di pertinenza delle strutture di « fascia C » gli esami relativi alla virologia e alla genetica nonché i seguenti:

Dosaggi di particolari elementi chimici in assorbimento atomico;

Dosaggi con metodi radioimmunologici;

Ricerche cromatografiche su strato sottile e su colonna;

Ricerche gas-cromatografiche;

Ricerche per lo screening neonatale delle malattie metaboliche;

Ricerche per la diagnosi della toxoplasmosi;

Ricerche per lo screening di particolari patologie da lavoro;

Ricerche per la sterilità coniugale.

La dotazione di personale e di attrezzature delle strutture di « fascia C » sarà definita caso per caso dall'organo competente al rilascio dell'autorizzazione in rapporto alla particolare attività da svolgere ed alla complessità della struttura.

Art. 5.

La direzione tecnica di ciascuna struttura deve essere affidata ad un laureato medico o biologo iscritto nel relativo albo professionale.

Il direttore tecnico è responsabile:

a) dell'applicazione del regolamento interno;

b) dello stato igienico dei locali, dello stato delle attrezzature degli impianti, delle scorte e dello stato di conservazione dei reattivi del materiale impiegato, del rispetto delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla specifica attività;

c) della registrazione, trascrizione ed archiviazione dei referti;

d) delle segnalazioni obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Nel caso in cui la direzione tecnica sia assunta da un biologo dovrà essere assicurata comunque la presenza di un medico per tutti gli atti di specifica competenza.

Lo stesso medico o biologo non può assumere la direzione tecnica di più di una struttura.

Tutto il personale ad eccezione di quello amministrativo ed ausiliario, deve essere provvisto del titolo di abilitazione professionale previsto dalle normative vigenti.

Art. 6.

Locali

Tutte le strutture devono disporre almeno di:

a) un locale di attesa;

b) un locale per l'accettazione e le attività amministrative;

c) distinti servizi igienici per il personale e per i pazienti;

d) un locale per il prelievo di campioni;

e) uno o più locali per le esecuzioni analitiche;

f) un locale per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria.

I locali adibiti ad attività accessorie, indicati ai punti *a*) e *b*) ed i servizi igienici devono essere opportunamente dimensionati ed adeguati all'uso al quale sono destinati.

La superficie complessiva dei locali utili al lavoro analitico indicati ai punti *d*), *e*), *f*), non deve essere inferiore a 12 mq per operatore laureato e tecnico.

Le strutture di « fascia B » devono disporre inoltre di:

a) un locale per la batteriologia;

b) un locale per la microscopia da ricomprendere eventualmente nel precedente purché la superficie sia sufficientemente ampia ed un intero banco sia riservato alla colorazione ed alla lettura dei preparati;

c) un locale per la decontaminazione ed il lavaggio del materiale infetto;

d) un locale per la preparazione e la sterilizzazione della vetreria e dei terreni di coltura.

La superficie complessiva dei locali di cui ai punti precedenti non deve essere inferiore a mq 35 e quella di ciascun locale opportunamente dimensionata all'uso al quale lo stesso è destinato.

Per le strutture di « fascia C » il numero, la destinazione e la superficie dei locali è stabilito con le stesse modalità di cui al precedente art. 4.

I locali, le attrezzature e tutto quanto necessario al corretto svolgimento dell'attività devono soddisfare le norme vigenti in materia di sanità, di prevenzione antincendio, di infortunistica e igiene del lavoro, di tutela della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, qualora vengano impiegate sostanze radioattive.

Il prelievo dei campioni biologici è considerato parte integrante dell'attività delle singole strutture e deve essere effettuato nelle strutture stesse o al domicilio del paziente.

Nessuna struttura può trasferire ad altra campioni biologici per l'esecuzione degli esami richiesti.

Art. 7.

Registrazione e archiviazione dei dati

In tutte le strutture deve essere predisposto un sistema di registrazione che, nel rispetto delle norme che salvaguardano la riservatezza dei dati consenta di accertare con immediatezza, il numero dei prelievi e quello delle determinazioni analitiche effettuate giornalmente per ogni tipo di esame, allo scopo di verificare il carico di lavoro di cui al successivo art. 12.

I referti delle analisi devono riportare la data di esecuzione, il nome e cognome del paziente, le metodiche adottate, i risultati ottenuti con riferimento ai valori « normali » propri del metodo.

In ogni caso le strutture devono rispettare, allorché predisposte, le stesse modalità di espressione e referentazione dei dati analitici adottati dai servizi pubblici di diagnostica di laboratorio.

Le registrazioni e le copie dei referti sono conservate per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 8.

Domanda di autorizzazione

Chiunque intenda aprire e gestire, ampliare, trasformare, trasferire in altra sede una struttura privata di diagnostica di laboratorio, o comunque variare le condizioni esistenti all'atto del rilascio della primitiva autorizzazione, deve inoltrare domanda alla U.S.L. competente per territorio.

La domanda dovrà precisare:

a) il tipo di struttura che intende aprire, ampliare, trasformare o trasferire;

b) l'esatta ubicazione della stessa;

c) indicazioni dettagliate sulla progettazione comprendente la planimetria dei locali su scala 1/100, la destinazione degli stessi, la descrizione dettagliata del numero e del tipo di attrezzature e di impianti di cui la struttura verrebbe dotata;

d) le generalità ed i titoli professionali e di studio del direttore tecnico designato, con la relativa comprovante documentazione;

e) indicazioni sul numero e sulle qualifiche professionali del restante personale;

f) indicazione dell'orario di apertura al pubblico e dello orario di attività;

g) copia dell'atto costitutivo e le generalità del legale rappresentante, se il richiedente è persona giuridica.

Art. 9.

L'U.S.L., acquisito il parere degli organi tecnico-consultivi previsti dalle vigenti disposizioni, decide in merito alla domanda dando comunicazione dell'esito della stessa al richiedente.

Con la comunicazione di cui sopra è contestualmente fissato il termine utile comunque non inferiore a tre mesi per il completo allestimento della struttura progettata, nonché segnalare, se necessario, le eventuali modifiche od adeguamenti da apportare al progetto.

Entro il termine indicato nella comunicazione di cui al precedente comma, il richiedente deve, a pena di decadenza della preliminare decisione di cui al primo comma del presente articolo, dare conferma dell'avvenuto allestimento e trasmettere:

a) il certificato di agibilità ed abitabilità dei locali;

b) *dichiarazione, a firma autenticata nelle forme di legge*, di accettazione dell'incarico e della conseguente responsabilità da parte del direttore tecnico designato;

c) le generalità, i titoli professionali e la qualifica di tutti gli operatori, ivi compresa copia autenticata del diploma di abilitazione all'albo professionale per il personale laureato, ove prevista dalle presenti norme o da altre disposizioni di legge;

d) copia del regolamento interno;

e) ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concessione prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Espletate le opportune verifiche, l'organo competente rilascia il provvedimento definitivo di autorizzazione.

L'autorizzazione è strettamente personale, qualsiasi variazione di titolarità deve essere oggetto di preventiva autorizzazione.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione, la dotazione di personale e di attrezzature non deve essere comunque inferiore agli standards minimi per le rispettive fasce previste dalla presente legge.

Art. 10.
Vigilanza

Allo scopo di verificare la rispondenza del funzionamento delle strutture alle disposizioni della presente legge e garantire il il corretto espletamento dell'attività delle stesse, la U.S.L. dispone periodicamente ispezioni.

Qualora vengano riscontrate inadempienze alle disposizioni della presente legge o del provvedimento di autorizzazione ovvero la struttura interrompa la propria attività per un periodo superiore ai tre mesi, l'U.S.L. diffida il titolare a rimuovere le inadempienze riscontrate o a riattivare la struttura fissando un congruo termine, trascorso inutilmente il quale procede alla revoca dell'autorizzazione previo parere degli organi tecnico-consultivi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 11.
Obblighi del titolare

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a:

a) trasmettere alla U.S.L. le notizie richieste in ordine alla attività svolta, al personale in servizio, nonché, ogni altra notizia richiesta a fini epidemiologici e statistici;

b) comunicare tempestivamente all'organo competente ai sensi di quanto indicato dalle presenti norme:

1) le assenze del direttore tecnico e gli impedimenti anche temporanei dello stesso, trasmettendo contestuale dichiarazione di accettazione provvisoria delle funzioni da parte di un altro idoneo operatore;

2) tutte le sostituzioni ed integrazioni di personale e di attrezzature;

3) i periodi di chiusura per ferie e le interruzioni di attività da qualsiasi causa determinate;

c) assicurare la presenza del direttore tecnico responsabile per un numero giornaliero di ore pari almeno alla metà dell'orario di attività della struttura, nonché quello del restante personale laureato e tecnico per l'intero arco dell'orario predetto;

d) aderire ai controlli di qualità predisposti dagli organi competenti per le strutture di diagnostica di laboratorio, pubbliche e private, operanti nel territorio regionale;

e) provvedere, entro e non oltre il termine fissato, al pagamento della tassa annuale di apertura, pena la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 12.
Adeguamento dei requisiti

Sulla base del volume del lavoro annualmente accertato per ogni singola struttura con i criteri di cui all'allegato « A » annesso alla presente legge, sentiti gli organi tecnici consultivi, la U.S.L., dispone per le strutture per le quali ciò si renda necessario, l'adeguamento delle dotazioni di personale e attrezzature rispetto a quelle minime iniziali di cui agli articoli 3, 4 e 5 fissando un congruo termine trascorso inutilmente il quale procede alla revoca dell'autorizzazione.

NORME TRANSITORIE

Art. 13.

Fino all'istituzione delle U.S.L. le funzioni ad esse attribuite dalla presente legge sono esercitate dai consorzi socio-sanitari di cui alla legge regionale n. 57 del 1974 qualora costituiti e funzionanti e dalle comunità montane nei casi previsti dalla legge regionale n. 29 del 1978 o in mancanza le stesse funzioni sono esercitate dalla giunta regionale.

Art. 14.

I titolari delle strutture private di diagnostica di laboratorio già autorizzate e funzionanti ai sensi dell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'art. 96, primo comma, punto *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono avanzare richiesta di classificazione della struttura che intendono mantenere in esercizio agli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge, allegando idonea documentazione dalla quale emerga:

a) la sede della struttura;

b) il numero e la destinazione dei locali su planimetria 1/100;

c) l'elenco dettagliato delle attrezzature e degli impianti in esercizio;

d) il nominativo del direttore tecnico ed i relativi titoli di studio e professionali;

e) i nominativi, le qualifiche, i titoli di studio e professionali, il tipo di rapporto di lavoro e l'orario settimanale di tutto il personale in servizio;

f) l'orario di attività e di apertura al pubblico della struttura;

g) copia dell'atto costitutivo se il titolare è persona giuridica e le generalità del legale rappresentante;

h) riepilogo dell'attività effettuata nell'anno precedente mediante compilazione di apposito schema fornito dall'U.S.L.

Gli organi competenti sulla base della documentazione prodotta e delle eventuali verifiche disposte, sentito il parere degli organismi tecnico-consultivi, provvedono alla classificazione della struttura in una delle fasce previste dalla presente legge, indicando se del caso il necessario adeguamento.

Ferma restando l'immediata applicazione di quanto disposto dal terzo e quarto comma dell'art. 5 nonché dagli articoli 7 e 11 della presente legge, i titolari delle strutture devono produrre, pena la revoca, idonea documentazione attestante la realizzazione degli adeguamenti prescritti entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, eccezion fatta per la dotazione di personale che deve essere adeguata entro il termine di un anno.

Art. 15.

Fermo restando quanto accertato dal piano sanitario regionale in ordine alla necessità di convenzionare le strutture private di diagnostica di laboratorio, sino alla emanazione dello schema tipo nazionale di cui all'art. 25, comma settimo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dette strutture debbono, ai fini del convenzionamento con le U.S.L., rispondere ai requisiti di dotazione strumentale, di qualificazione del personale e di strutturazione fissati dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 27 febbraio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 13 *dicembre* 1979 (*atto n.* 1419) *e in data* 28 *gennaio* 1980 (*atto n.* 1481) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 27 *gennaio* 1980.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1980, n. **11.**

Convalidazione della deliberazione della giunta regionale del 27 settembre 1979, n. 5000, adottata ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 26 marzo 1979, n. 13, per prelevamento di L. 15.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 5 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidata la deliberazione della giunta regionale n. 5000 del 27 settembre 1979, per la parte relativa al prelevamento della somma di L. 15.000.000 dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » (cap. 6110) per l'anno finanziario 1979 denominato:

« Spese per la gestione dell'Azienda montana di Preggio (Umbertide) trasferita alla regione Umbria in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 27 febbraio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 28 *gennaio* 1980 (*atto n.* 1478) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 27 *febbraio* 1980.

(3009)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 dicembre 1979, n. 25-21/Legisl.

Modificazioni al regolamento di attuazione della legge provinciale 14 agosto 1964, n. 5, contenente norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti approvato con decreto del presidente della giunta provinciale di Trento 2 ottobre 1964, n. 18.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *dell'*11 *marzo* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 14 agosto 1964, n. 5;

Visto il titolo IV della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9;

Visto l'art. 53 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 10696 del 23 novembre 1979, con la quale è stato approvato il regolamento in oggetto;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche al regolamento di attuazione della legge provinciale 14 agosto 1964, n. 5, per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti:

Art. 1.

All'art. 3, punto 3) aggiungere la frase: « Fino al massimo di punti 8 ».

Art. 2.

All'art. 3 sostituire il punto 4) con il seguente:

« 4) condizione economica della famiglia:

Per le famiglie le quali hanno un reddito complessivo annuo determinato ai sensi dell'art. 26 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24 e dell'art. 26 della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62:

fino a L. 2.500.000: punti 10;
oltre L. 2.500.000 fino a L. 4.000.000: punti 8;
oltre L. 4.000.000 fino a L. 5.500.000: punti 5;
oltre L. 5.500.000: punti 0 ».

Art. 3.

All'art. 3, il punto 9) è abrogato.

Art. 4.

L'art. 4 è da sostituire con il seguente:

« Nel fissare il limite massimo di costo delle costruzioni il comitato di attuazione non dovrà superare i costi a vano fissati dalla giunta provinciale ai sensi del terzo comma dell'art. 3 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 10, e successive modificazioni, per le nuove costruzioni, nonchè i limiti previsti dal primo comma, lettera *b*), dell'art. 15 della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62, per le abitazioni da risanare.

Per le caratteristiche delle abitazioni, nonchè per la determinazione del numero dei vani legali si applicano le disposizioni contenute nelle norme regolamentari previste dal decreto del presidente della giunta provinciale n. 6-2/Legisl., del 2 aprile 1979.

Art. 5.

L'art. 5 è da sostituire con il seguente:

« I richiedenti, le cui domande sono state accolte dal comitato di attuazione, devono presentare entro i termini previsti dalla legislazione provinciale per le abitazioni da costruire o da risanare la documentazione richiesta dalle norme regolamentari di cui al precedente articolo ».

Art. 6.

Al secondo comma dell'art. 6 vanno soppresse le parole « al netto dei decimi cauzionali ».

Al terzo comma dell'art. 6 vanno soppresse le parole: « dei decimi cauzionali » e sostituite con le parole: « dell'ultima rata ».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 8 gennaio 1980

Il presidente: MENGONI

(3006)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801230)